

**REGIONE LOMBARDIA- Risoluzione
6 6 02
Risposte ai Quesiti su Alcune
Interpretazioni del Regolamento
Regionale n. 3/2000 sul Commercio.**

sommario

Art. 1, comma 3, lettera c)
Art.1, comma 4, lettera a)
Art. 17 comma 7
Art. 35
Art. 36, comma 1
Art. 41, comma 1
Art. 41, comma 2bis
Art. 41, comma 6

In relazione ai numerosi quesiti e richieste di parere che comuni ed operatori hanno formulato in ordine alla interpretazione di alcune disposizioni del Regolamento Regionale 3/00 modificato dal Regolamento Regionale 9/2001 si forniscono le seguenti indicazioni. Si avverte che non si è ritenuto, per ragioni di semplificazione, di riportare per esteso l'iter valutativo seguito e che per il medesimo motivo si è cercato di sintetizzare il più possibile il contenuto delle risposte sulle varie questioni affrontate.

Art. 1, comma 3, lettera c)

E' stato chiesto se il rappresentante della Regione può decidere la sussistenza del motivo impediente di cui alla lettera c) in assenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dei criteri per esaminare le domande da parte della Provincia.

Nel periodo transitorio intercorrente tra l'approvazione del regolamento e l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale da parte della Provincia il rappresentante della Regione nell'esprimere il proprio parere per gli aspetti concernenti il traffico e la viabilità tiene conto del parere della Provincia, benché non obbligatorio e vincolante, e delle indicazioni della Direzione Regionale competente in materia di viabilità.

La mancata espressione del parere, da parte della Provincia, non è elemento ostativo alla conclusione del procedimento.

E' stato chiesto come devono essere valutati gli studi riguardanti l'impatto viabilistico qualora la Provincia non adotti i relativi parametri.

Non sussistendo in capo alla Regione alcun potere sostitutivo, in caso di mancata approvazione dei parametri da parte della Provincia si deve ritenere che, fino all'approvazione degli stessi da parte delle

Province, lo studio di cui trattasi dovrebbe essere redatto e valutato sulla base delle norme vigenti. Al proposito si informa che è stata indirizzata alle Province una circolare con allegata una proposta di parametri che potrebbero essere assunti nei criteri di esame delle domande in quanto compatibili con le esigenze delle Province stesse.

Art.1, comma 4, lettera a)

E' stato chiesto se la superficie massima di riferimento degli esercizi di vicinato è in relazione alle dimensioni del Comune di rilascio delle autorizzazioni da trasferire o a quelle del Comune dove viene presentata la domanda di autorizzazione per il nuovo insediamento commerciale. E' stato chiesto inoltre se è sufficiente che gli esercizi di vicinato oggetto di concentrazione o di accorpamento siano solo autorizzati e non anche attivati, quali sono gli esercizi autorizzati ai sensi della legge 426/71 e in che modo debba essere considerato l'impegno di reimpiego del personale.

L'interpretazione della norma, con riferimento ai parametri superficiali degli esercizi di vicinato, non può non tener conto della necessità di non superare la superficie consentita nell'ambito comunale. Conseguentemente la superficie massima va riferita alla superficie massima riferita al comune in cui è localizzato l'insediamento commerciale oggetto della richiesta.

Per quanto riguarda i restanti quesiti, in assenza di altri canoni ermeneutici, non si può che far riferimento all'interpretazione letterale, quindi:

-considerato che la norma fa riferimento agli esercizi di vicinato autorizzati verificare che i medesimi siano autorizzati e non necessariamente anche attivati;

-gli esercizi autorizzati ai sensi della l. 426/71 sono gli esercizi che hanno conseguito una delle autorizzazioni previste dalla suddetta legge;

-l'impegno di reimpiego del personale deve essere formalizzato, ovviamente nei confronti del personale esistente.

Art. 17 comma 7

E' stato chiesto se, a parte i problemi di ordine pratico per i Comuni, il mancato inoltro della documentazione ai soggetti invitati a titolo consultivo possa costituire un caso di invalidità della seduta della Conferenza.

Atteso che nei confronti del responsabile del procedimento sussiste uno specifico obbligo di integrazione documentale sancito anche dalla l. 241/90, non si prospetta comunque l'invalidità della seduta.

Art. 35

E' stato chiesto se gli esercizi oggetto di accorpamento o concentrazione debbano provenire dal solo Comune interessato, dalla medesima o da altra Unità Territoriale in

analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, lettera a) del R.R. 3/00 e successive modificazioni ed integrazioni. E' stato chiesto inoltre se in capo al soggetto richiedente è necessaria la titolarità degli esercizi oggetto di accorpamento o concentrazione o è sufficiente la loro disponibilità derivante da un preliminare di cessione d'azienda.

La norma non contiene limitazioni circa la provenienza degli esercizi accorpabili e pertanto si configurerebbe arbitrario ammettere solo esercizi provenienti dallo stesso comune.

Ai fini della accorpabilità dei predetti esercizi non è sufficiente la dichiarazione del richiedente in ordine alla disponibilità dell'esercizio. Ciò significa che non sarebbe sufficiente la mera dichiarazione del soggetto istante ovvero la produzione di preliminari di compravendita poiché l'effetto estintivo, che consegue al rilascio delle nuove autorizzazioni, non può che presupporre una piena disponibilità, da parte del soggetto richiedente, o quantomeno una puntuale procura da parte dei soggetti titolari degli esercizi da accorpare e/o da concentrare.

Art. 36, comma 1

E' stato chiesto se possono ancora applicarsi le disposizioni transitorie assunte con la L.R. 14/99 (art. 14 comma 10) in merito ai limiti massimi degli esercizi di vicinato e delle medie strutture in deroga alle dimensioni massime previste per il Comune in base agli abitanti.

Non possono essere richiamate le disposizioni transitorie assunte con la L.R. 14/99 (art. 10, comma 10) in merito ai limiti massimi degli esercizi di vicinato e delle medie strutture in deroga alle dimensioni del Comune stesso in quanto la norma dispone, nei confronti dei comuni, uno specifico obbligo di adeguamento.

Art. 41, comma 1

In relazione ad uno degli elementi che configurano la struttura come centro commerciale è stato chiesto cosa debba intendersi per "unicità dell'insediamento commerciale".

Con riferimento a tale norma viene sollevato il problema relativo al significato da attribuire alla nozione di "unicità dell'insediamento commerciale" aggiunta a quella di "unicità della struttura". Sul punto recenti interpretazioni giurisprudenziali hanno avvertito che l'unicità della struttura che connota il centro commerciale non può essere ridotta alla unicità dell'edificio commerciale. L'articolazione in più edifici (ad esempio raccordati da un sistema di strade, piazze, allargamenti, porticati, pensiline), qualora sia caratterizzata da una concezione unitaria sotto il profilo progettuale e sotto il profilo della successiva organizzazione commerciale, rappresenta quindi, sul piano finalistico, un centro commerciale in considerazione sia della rilevanza sul piano

urbanistico-edilizio sia della fruizione, da parte degli esercizi commerciali e dei relativi utenti, di infrastrutture e spazi di servizio comuni.

Art. 41, comma 2bis

E' stato richiesto se il richiedente l'autorizzazione unitaria possa presentare la domanda senza essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5, comma 5 del D.lgs. 114/98.

Dalla formulazione letterale della norma e dal fatto che l'autorizzazione amministrativa rilasciata al promotore va intesa come provvedimento generale, dal quale debbono discendere le singole autorizzazioni emesse in capo ai soggetti designati quali titolari dei vari esercizi commerciali costituenti il centro stesso, discende la possibilità che il promotore (il quale richiede l'autorizzazione unitaria) non sia necessariamente in possesso di tutti i requisiti professionali (richiesti per il settore alimentare).

Art. 41, comma 6

E' stato richiesto di individuare le tipologie di strutture riconducibili al disposto normativo.

La norma è riferita alle grandi strutture di vendita che non erano considerate centri commerciali dalla previgente normativa e che invece lo sono con il d.lgs. 114/98.

La norma transitoria non può che riferirsi a queste ipotesi residuali di strutture commerciali che, se oggi volessero essere aperte, dovrebbero richiedere una autorizzazione unitaria per centro commerciale.

La ratio della norma è quella di consentire agli insediamenti commerciali autorizzati con la previgente normativa, che presentano di fatto tutti gli elementi di cui all'articolo 41, comma 1 del R.R. 3/00, di formalizzare il loro carattere unitario anche al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 22, comma 6 del D.Lgs. 114/89.

La presente disposizione dovrebbe riguardare le grandi strutture di vendita autorizzate ed attive alla data del 9 agosto 2000 formalmente prive di carattere unitario ai sensi della legge 426/71 che avevano destinato parte della superficie autorizzata ad altri esercizi di vendita o che nel corso degli anni si sono ampliate accostando alla propria superficie originariamente autorizzata anche quella di altri esercizi di vendita.

Ancorché atto dovuto si ritiene inoltre che l'autorizzazione non possa che essere rilasciata a seguito della conferenza ex articolo 9 del d.lgs. 114/98 in quanto nel riparto di competenze individuato dal citato d.lgs. 114/98 e dalla L.R. 14/99 i Comuni non hanno funzioni autorizzative per il centro commerciale (grande struttura) ma solo funzioni di rilascio delle autorizzazioni per i singoli esercizi.

note
